

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1380	Senatore ANGELILLI ed altri: Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4312) . . . . .	1383
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	1383
PRESIDENTE . . . . .	1380	LAFORGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1383
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		MINIO . . . . .	1383
Modificazione al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali (3687) . . . . .	1380	Senatore PERRINO: Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthoné » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4211) . . . . .	1384
PRESIDENTE . . . . .	1380	PRESIDENTE . . . . .	1384
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1380	LAFORGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1384
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1380	<b>Proposta di legge (Rinvio):</b>	
MINIO . . . . .	1380	BRUSASCA: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria » (4035) . . . . .	1385
SCRICCIOLO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	1380	PRESIDENTE . . . . .	1385
<b>Proposta di legge (Riesame e approvazione):</b>		ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	1385
Senatore BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) . . . . .	1381	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1381	PRESIDENTE . . . . .	1385
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1382		

**La seduta comincia alle 10,15.**

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Azzaro e Buzzetti.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti nel seguente ordine 3687, 3591, 4312, 4311, 4035.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali (3687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzi di enti locali ».

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di parlare in sostituzione del relatore onorevole Usvardi, per fare il punto sullo stato della discussione.

SCRICCIOLO, *Relatore f.f.* La relazione su questo disegno di legge è stata già svolta in una precedente seduta, durante la quale si è svolto in Commissione un lungo dibattito sul merito. Come i colleghi ricorderanno, il punto più controverso era quello concernente il criterio delle indennità di espropriazione e si ritenne opportuno nominare un Comitato ristretto che compisse un esame più approfondito. Il Comitato ristretto si è adunato ed ha deciso all'unanimità, di sostituire il richiamo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con quello all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, cioè la legge speciale per Napoli.

In tal modo si sono accolti i suggerimenti formulati in Commissione e ritengo quindi che quest'ultima sia oggi in grado di approvare il provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso è stato presentato il 22 dicembre 1966, cioè da circa un anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Signor Presidente, prendo atto che una modifica da noi suggerita è stata accolta, e di questo siamo compiaciuti. Tuttavia, neppure questa è per noi la soluzione ideale del problema e tengo a dire che sarebbe nostro desiderio che non si costituisse con questo provvedimento un precedente valido in ogni caso. Ci riferiamo all'eventualità di una legge urbanistica che preveda le modalità per l'esproprio delle aree.

Con la suddetta riserva, e tenendo conto che si introduce un notevole miglioramento e non si accoglie il principio per cui le aree debbono essere espropriate al valore di mercato, noi preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento proposto coincide con quello predisposto dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1.

**ART. 1.**

L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Dò lettura dell'emendamento modificativo del primo comma, dopo l'alea, frutto della congiunta iniziativa del Relatore e del Governo: « Sostituire le parole " dall'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ", con le parole: " dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 " ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo.

(*E approvato*).

A seguito della modificazione adottata l'articolo 1 risulta così formulato.

L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 2.

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2 ».

(*E approvato*).

#### ART. 3.

L'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Riesame della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini, Giraud e Nenni Giuliana: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente la abolizione del monopolio statale delle banane ».

Comunico che il presidente della Camera in data 7 ottobre 1967 ha indirizzato la seguente lettera al Presidente della V Commissione bilancio ed a me nella mia qualità di Presidente della VI Commissione:

« Onorevole Presidente,

mi è stato sottoposto per la firma il messaggio relativo alla proposta di legge di iniziativa dei Senatori Bonafini ed altri « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (C. n. 3591), già approvata in sede legislativa il 27 settembre 1967 dalla Commissione finanze e tesoro.

Rilevo che nel testo approvato l'onere imputato risulta a carico del bilancio dell'amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1966. Come Ella sa, tale bilancio non soltanto si riferisce ad un esercizio decorso ma è già oggetto di un conto consuntivo, parificato dalla Corte dei conti e presentato con disegno di legge dal Governo al Parlamento per la sua ultima approvazione: sicché la indicazione di copertura come formulata dalla proposta di legge integra una vera e propria variazione tanto alla preventiva autorizzazione di spesa (bilancio preventivo) quanto alle contabilità consuntive quali già redatte e definite nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale 1966.

Sono pertanto a pregarla di voler sottoporre tale segnalazione alla Commissione finanze e tesoro e alla Commissione bilancio per la parte di rispettiva competenza al fine di formulare una aggiornata e corretta indicazione di copertura, reiterando per questa parte l'esame del provvedimento e quindi, in sede di merito, la votazione finale a scrutinio segreto. »

Dichiaro quindi riaperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Devo sottolineare alla Commissione che come è stato opportunamente rilevato dal Presidente della Camera, l'onere derivante dalla presente proposta di legge grava sull'esercizio finanziario 1966, già oggetto di consuntivo parificato dalla Corte dei Conti e di un disegno di legge presentato al Parlamento per la formale approvazione. La Commissione bilancio, ha suggerito l'aggiornamento nel senso di far gravare la spesa sull'esercizio finanziario 1968. Penso che senz'altro si debba apportare questa variazione alla proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO:

« Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1966. »

La V Commissione bilancio suggerisce di sostituire il riferimento all'esercizio 1966 con il riferimento all'esercizio 1968.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo unico risulta, a seguito della modificazione adottata, così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1968.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il provvedimento sarà nuovamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalle sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli, Lami Starnuti, Giraud, Bonacina, Ferrarini Francesco e Gatto Simone: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro ».

Il relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Lo scopo della proposta di legge è quello di parificare a tutti gli effetti alle cartelle fondiari le obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro. Questa sezione venne costituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 dicembre 1947, n. 1419, con lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie in tutto il territorio della Repubblica. In questi anni ha svolto una intensa attività che può essere rappresentata con una media di operazioni, dal 1960 al 1963, pari a oltre 43 miliardi all'anno. Attualmente gli impegni ammontano a 123 miliardi fronteggiati, in misura molto modesta, mediante le disponibilità del fondo di dotazione (pari a lire 270 milioni), e mediante il fondo di garanzia (pari a 2 miliardi) e riserve. Per la restante maggiore quota la Sezione ha dovuto ricorrere all'appoggio finanziario della Banca nazionale del lavoro. Al fine di non ridurre l'intervento in ordine ai programmi di ammodernamento delle piccole e medie industrie del paese, la Sezione stessa ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad emettere un ulteriore prestito di 20 miliardi. Tale prestito dovrebbe essere coperto con la emissione di obbligazioni. La collocazione di queste ultime trova difficoltà proprio nel fatto che esse non sono parificate a tutti gli effetti, con i relativi vantaggi, alle cartelle fondiari. Quali sono i vantaggi delle cartelle fondiari? Esse possono essere ricevute in pegno da ogni azienda di credito, possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e dalle Casse di risparmio, possono essere accettate dalla Banca d'Italia a garanzia degli assegni circolari

emessi per operazioni di credito, possono essere utilizzate da società, enti morali ed istituti di beneficenza aventi l'obbligo di impiegare il loro patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato; infine, esse possono essere utilizzate per investimenti dei capitali dei minori che, per regolamento o per disposizione testamentaria, debbano essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto di immobili, od altrimenti. Inizialmente, la proposta di legge conteneva un altro vantaggio dal punto di vista fiscale, derivante dalla equiparazione alle cartelle fondiari anche dal punto di vista tributario; però il testo che il Senato ha poi approvato esclude detto beneficio fiscale.

Resta da osservare che la Sezione di medio-credito della Banca nazionale del lavoro è l'unica a non aver ancora ottenuto la parificazione delle obbligazioni emesse alle cartelle fondiari. Anche dal punto di vista dell'equità, pertanto, non esiste alcuna ragione per cui tale parificazione non debba venir concessa. A ciò si aggiunge indiscutibilmente l'interesse che la Sezione in parola accresca la propria attività di sostegno rivolta ai programmi di ammodernamento tecnologico nei confronti delle piccole e medie industrie del paese. Il relatore, in conclusione, raccomanda alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Desidero esprimere un'osservazione che non si riferisce in linea diretta alla proposta di legge in discussione bensì ad altra questione. Mi pare che si fosse rimasti di intesa (vi era una esplicita promessa da parte del nostro Presidente a questo proposito) che la proposta di legge in discussione sarebbe stata trattata al momento del passaggio in sede legislativa della proposta di legge Bima n. 3467.

Purtroppo, dobbiamo invece constatare che la proposta Bima giace ancora in sede referente. Non desideriamo creare difficoltà al nostro Presidente ed alla Commissione chiedendo la rimissione in Assemblea della proposta di legge in discussione. Tuttavia, desideriamo conoscere quali motivi ostino al trasferimento in sede legislativa della proposta n. 3467. Non va dimenticato che la materia che ne forma l'oggetto è tale da non creare difficoltà e da non permettere l'insorgere di dissensi in Commissione.

PRESIDENTE. La questione sollevata dall'onorevole Minio potrà essere discussa in sede di esame della citata proposta 3467 oggi all'ordine del giorno in sede referente.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4312.

ARTICOLO UNICO.

Le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiari. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Perrino: Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthoné » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4311).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthoné ».

Il relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Nel comune di Brindisi sono situate, al centro urbano, alcune aree che durante il periodo bellico e precedentemente, costituivano la sede di organizzazioni

militari e che, attualmente, risultano inutilizzate. Dette aree, che, potrebbero oggi essere utilizzate per la realizzazione di opere di interesse pubblico, si trovano in stato di completo abbandono per la cessata attività degli organismi militari menzionati. Ciò rende impossibile l'attuazione di provvedimenti che vadano incontro ai numerosi problemi di interesse cittadino, connessi in particolar modo con la costruzione di edifici scolastici, del palazzo di giustizia e di uffici pubblici, e con la realizzazione del piano di sviluppo industriale della città.

A tal fine si rende necessaria l'emana-zione di un apposito provvedimento legislativo, che autorizzi l'alienazione di alcuni di questi compendi in favore dell'amministrazione provinciale di Brindisi. In particolar modo, la proposta di legge al nostro esame menziona due compendi: la ex caserma « Ederle » della superficie di metri quadrati 11.930 e la ex caserma « Manthoné » della superficie di metri quadrati 2.281, per un prezzo complessivo di lire 528 milioni.

Tenuto conto degli scopi di interesse pubblico che la richiesta di alienazione contiene e tenuto anche conto del fatto che la Commissione, in materia, si è costantemente adoperata per favorire l'alienazione di tali compendi militari inutilizzati, il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, per il prezzo complessivo di lire 528.000.000, della ex caserma « Ederle » della superficie di metri quadrati 11.930 e della ex caserma « Manthoné » della superficie di metri quadrati 2.281, facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.

È fatto obbligo all'Amministrazione provinciale di Brindisi di utilizzare tali compendi per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Brusasca: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria » (4035).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Brusasca: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale " Opere Salesiane Don Bosco ", con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato " ex Casermette di Cabanette di Alessandria " ».

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

ZUGNO, *Relatore*. Poiché le informazioni che la Commissione desiderava raccogliere sono ancora in corso di accertamento, prego che il seguito della discussione della proposta sia rinviato di una quindicina di giorni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Modificazione al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali » (3687):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio stata-

le delle banane » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4312):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge d'iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'amministrazione provinciale di Brindisi ed al consorzio del porto e dell'aria di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali " Caserma Ederle " e " Caserma Manthonè " » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4311):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Astolfi Maruzza, Bassi, Bimà, Carocci, Castellucci, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Usvardi, Vicentini, Villani, Vizzini e Zugno.

*Sono in congedo:*

Azzaro e Buzzetti.

**La seduta termina alle 10,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO